



REGIONE BASILICATA

ORDINANZA n. 2 del 9 gennaio 2021.

OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da *COVID-19*. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da *COVID-19*.** -

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.*";

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (*Interventi d'urgenza*), si prevede che: "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante "*Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale*", ed in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale



REGIONE BASILICATA

relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;

VISTA dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da *COVID-19* è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da *COVID-19*;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia *COVID-19* è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020*”, come richiamato dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;



REGIONE BASILICATA

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

CONSIDERATO che a decorrere dal 3 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all'*allegato* 10 del medesimo, nonché le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'*allegato* 17 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19;



REGIONE BASILICATA

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 ottobre 2020 con la quale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;*

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020 , n. 172, contenente *“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.*

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, relativo a *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

VISTO il documento di *“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”* condiviso dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome in data 8 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”* le cui disposizioni si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”*, che ha apportato modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”* le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, sono efficaci fino al 24 novembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;*

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante disposizioni attuative del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*,

VISTO il decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, art. 1, comma 2.



REGIONE BASILICATA

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA l’Ordinanza nr. 1 del 7 gennaio 2021 relativa ai Trasporti Pubblici Locali.

CONSIDERATA la percentuale di incremento dei casi di positività al COVID nella settimana corrente pari al 7,56% rispetto alla settimana precedente (668/621), in incremento anche rispetto alla settimana dal 19 al 26 dicembre 2020, nonché l’aumento del numero di nuovi focolai nelle case di riposo;

ATTESO che l’area ospedaliera registra nell’ultimo periodo (1 dicembre 2020 – 8 gennaio 2021) - un tasso di occupazione di posti letto COVID-dedicati non di area intensiva, ed in particolare, per l’Azienda Ospedaliera Regionale: Pneumologia COVID 113,42%, Pneumologia COVID-2 77,80%, Malattie Infettive COVID 73,68%, Malattie Infettive COVID-2 94,92%, tutti indicatori di sovraccarico dei servizi sanitari ospedalieri e, quindi, di possibile tenuta degli stessi ove nelle prossime settimane si confermasse e consolidasse il trend in incremento dei contagi come effetto delle trascorse festività natalizie;

CONSIDERATA altresì necessità inderogabile di continuare ad assicurare ogni possibile azione finalizzata a garantire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche con le attività di testing con metodo rapido nelle fasce di età scolastiche al fine di intercettare eventuali positività preliminarmente alla ripresa delle attività in collettività, nel contesto delle misure ispirate al principio di massima cautela per un settore particolarmente delicato quale quello della scuola anche in ragione delle dinamiche che intorno alla stessa si muovono. Al riguardo ricorre l’esigenza di portare a completamento le attività di testing già avviate al fine di non vanificare quanto attualizzato;

VISTA l'evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, secondo i dati Report nr. 34 del Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativi alla settimana 28 dicembre 2020 - 3 gennaio 2021 (aggiornati al 5/1/2021) i casi totali sono stati 10908, con un’incidenza cumulativa di 1958.58 per 100000; per la settimana 28 dicembre 2020-3 gennaio 2021 sono stati riportati 623 casi con un Rt pari a 0.9 (CI: 0.48-1.54) come valore medio di 14 giorni. Alla data dell’8 gennaio 2021 si registrano complessivamente 6276 soggetti diagnosticati positivi al virus SARS-Cov2, di cui 6177 si trovano in isolamento domiciliare, e 99 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, di cui 4 ricoverati in terapia intensiva;

RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento, in considerazione del fatto che le misure fin qui adottate a livello statale e regionale non hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire l'espletamento del servizio scolastico secondo le regole fissate nel decreto del Presidente del Consiglio 3 dicembre 2020 e dell'ordinanza ministeriale 24 dicembre 2020;

RILEVATO che la popolazione scolastica del secondo ciclo, comprensiva degli studenti dell'Istruzione e formazione professionale (IeFP), che dovrebbe riprendere l'attività



REGIONE BASILICATA

scolastica in presenza ammonta a circa 28.880 unità di alunni circa 2.820 di docenti e personale ATA, con conseguenti possibili assembramenti nei pressi delle istituzioni scolastiche e con l'alto rischio di diffusione del contagio presso le famiglie.

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

(Misure relative all'attività scolastica)

1. Per le ragioni di ordine sanitario di cui in premessa, a decorrere dall'11 gennaio 2021 e fino al 30 gennaio 2021 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) continuano ad adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca.
2. Le modalità di attuazione delle misure di cui al punto 1 sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche.
3. Gli istituti garantiscono la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
4. All'attività didattica in presenza di ogni ordine e grado, compresa la scuola per l'infanzia, si applicano le linee guida per la gestione dei contatti di casi di Covid-19 di cui all'allegato 1) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.



REGIONE BASILICATA

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dei relativi allegati.
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all'ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dall'11 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 30 gennaio 2021, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza, 9 gennaio 2021

BARDI

Firmato digitalmente da

VITO BARDI
CN = VITO BARDI
C = IT